

## La condizione contadina in una Signoria e in un comune rurale autonomo fra il « Duecento » ed il « Trecento »

### PREMESSA

Questo lavoro riunisce due ricerche sulla condizione dei contadini nel Medio Evo: la prima riguarda la Signoria rurale di Baschi presso Orvieto, in situazioni diverse del Duecento e del Trecento e l'altra il Comune rurale di Molli, presso Siena, nella prima metà del Trecento.

Le differenze che corrono tra le due comunità rurali consentono deduzioni interessanti, allorché dall'aspetto giuridico-politico si passa ad analizzare situazioni della vita quotidiana dei contadini, quali quelle legate al possesso ed alla proprietà della terra, ai diversi riflessi del pagamento dei canoni per le terre censuarie e delle tasse e imposte varie versate al Comune rurale e alla città dominante.

Le due situazioni, poi, diventano a volte meno lontane fra loro quando si può distinguere sotto la « forma » di certi documenti la realtà delle situazioni che si erano andate ora creando. È il caso, ad esempio, dell'interpretazione da dare all'effettivo rapporto fra i signori ed i contadini di Baschi che in un documento del 1235, come titolari di terre a censo, venivano ancora « ceduti » come ' servi ' mentre in realtà si tratta di un diritto signorile che sopravviveva all'evolversi della situazione socio-economica (1).

(1) Si veda in proposito, C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale* - Laterza, Bari, 1974, p. 92: « ... bisogna distinguere il vincolo giuridico che lega la terra al proprietario, dall'organizzazione economica aziendale; il dominio eminente dal dominio utile. Invano noi cercheremo l'origine della piccola e media proprietà nella disintegrazione della piena proprietà e del diritto eminente, perché in quest'epoca... si ha una maggiore concentrazione di diritti eminenti nelle mani di pochi; mentre è il diritto utile che si frantuma e si stratifica... ». Va subito ricordato che l'autore si riferisce a zone ed età diverse da quelle che qui interessano, ma va ugualmente detto subito che la Signoria di Baschi conservò a lungo una situazione socio-giuridica che altrove era stata superata molto prima.

Ci si riferisce alla spartizione della Signoria di Baschi, avvenuta appunto nel 1235 fra Ugolino di Ranieri e lo zio Ugolino di Ugolino; l'atto descrive le terre dominicali, censuarie, gli altri beni immobili, i diritti e le famiglie che spettavano a ciascuno dei due.

Su questo documento si incentra tutta la prima parte della presente indagine, mentre la seconda, sempre relativa a Baschi, si basa su fonti del XIV secolo relative alle condizioni economiche dei rustici ed a certi aspetti della loro soggezione.

Questi documenti, appartengono alla famiglia Gaddi di Orvieto, che devo ringraziare per avermene permessa la consultazione. Altro materiale su Baschi, cartaceo ed appartenente ai secoli XV e successivi, è stato versato nel 1965 dalla stessa famiglia all'Archivio di Stato di Orvieto (2).

Per quanto riguarda la bibliografia specifica va detto che su Baschi esistono, oltre ad opere più recenti, due pubblicazioni di Armando Ricci le quali, benché un po' lontane da noi nel tempo, ci sono poi abbastanza vicine per i motivi che le hanno informate. Esse riportano anche i documenti di cui sopra ed hanno scopi ed impostazione metodologica volti a ricostruire la vita socio-economica di quella Comunità e le vicende, trattate dal Ricci non senza un'appassionata partecipazione, che la portarono dalla Signoria al Comune rurale; ma questo aspetto della storia di Baschi non ci interesserà se non per qualche breve, eventuale cenno (3).

(2) Nell'Archivio di Stato di Orvieto, il 'fondo' Gaddi-Baschi ha per ora conservato la stessa catalogazione che aveva in casa Gaddi, per cui si useranno qui le stesse indicazioni e sigle (Archivio Gaddi-Baschi = AG-B) che furono usate anche dallo studioso A. Ricci di cui alla nota seguente.

(3) Le pubblicazioni che trattano esclusivamente di Baschi, ambedue del 1913, sono di Armando Ricci. La prima, grosso estratto degli «Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa», Vol. XXVI, è la «Storia di un Comune rurale dell'Umbria (Baschi) - Stabil. Tip. Succ. FF. Nistri, Pisa 1913» e la seconda è lo «Statuto del Comune di Baschi (Umbria) del principio del '400, con una introduzione sugli Statuti dei comuni rurali italiani», estratto dal «Bullettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria» Vol. XVIII fascicolo II e III. Riguardano inoltre parzialmente le vicende di Baschi, nell'età che ci interessa, le seguenti opere: P. LIVARIO OLIGER O. F. M., *Pantanelli, presso Orvieto, Romitorio dei tempi di S. Francesco e i Signori di Baschi*, Roma Libreria Editrice religiosa F. Ferrari, 1932 e M. FIORANI, *La famiglia Baschi di Carnano e la storia di alcuni domini collettivi dell'Umbria*, Todi, Tipografia Tuderte, 1959.

Anche se relativi ad un ambiente di proprietari e di mezzadri abitanti in un comune cittadino, sono stati inoltre utili certi documenti dell'Archivio di Orvieto e certe pubblicazioni relative all'economia agricola della città, tra il '200 ed il '300 quali, ad esempio, G. PARDI, *Il catasto di Orvieto del 1292*, estratto dal *Bullettino della*

La terza parte di questo lavoro sarà poi dedicata al comune rurale della Pieve a Molli e tratterà solo alcuni aspetti del suo Statuto che, per quanto possibile con questo tipo di fonti e con l'aiuto di altri documenti, potranno consentire la ricostruzione della vita di quella comunità ed il confronto con la precedente.

Lo statuto di Molli fu pubblicato nel 1866 da Luciano Bianchi che, tra l'altro, nella Prefazione ne sottolineava particolarmente i caratteri che mettono in risalto l'umanità e la solidarietà della « buona gente di campagna... » (4).

Ora però si può disporre, per fondarsi su basi più ampie e scientifiche, del frutto delle ricerche di Giovanni Cherubini e di una *équipe*, che hanno studiato, fra l'altro, il territorio, la proprietà fondiaria, la sua distribuzione e le coltivazioni di Molli sui documenti della 'Tavola delle Possessioni' di Siena che risale al secondo decennio del Trecento, cioè al periodo dello statuto, che è dei primi del secolo e che fu poi volgarizzato nel 1338 (5).

Chi scrive non trarrà confronti conclusivi, ma si limiterà a presentare due situazioni che, se per l'aspetto politico e la dislocazione geografica sono destinate ad essere diverse (6), hanno pure non poche affinità per quanto riguarda le reali condizioni di vita dei contadini.

---

Società umbra di Storia Patria, Vol. II, 1896, Perugia e, dello stesso autore, *Gli statuti della Colletta del Comune di Orvieto*. Vanno inoltre ricordati due articoli di A. MORETTI, *I contratti colonici del M. E.*, e *La sollevazione dei villani*, pubblicati sul giornale 'Il Comune', di Orvieto, rispettivamente il 7 agosto 1909 e il 2 aprile 1910.

(4) « Statuto del Comune della Pieve a Molli, del Contado di Siena volgarizzato circa l'anno MCCCXXXVIII ed ora edito da Luciano Bianchi, Siena, Gatti ed. 1866 ».

(5) G. CHERUBINI, *Proprietari, contadini e campagne senesi all'inizio del trecento*, sta in: *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso M. E.*, La Nuova Italia, Firenze, 1974, da p. 231 a p. 311.

(6) Quello del particolarismo di situazioni socio-economiche che sopravvivono a lungo, nonostante il mutamento di certe condizioni di vita e che rendono difficile risalire a linee generali, è uno dei punti fissi della storia delle società rurali di questo periodo. Dei molti autori che ne parlano, se ne ricorderanno solo alcuni. P. BREZZI, *Economia e Società nel tardo M. E.* - Elia, Roma, 1975, scrive: « ... è impossibile descrivere contemporaneamente e con eguale precisione lo 'status' in cui venne a trovarsi l'occidente nel corso del secolo... (l'autore intende il XIV) ... anzi si deve avvertire subito che le situazioni furono assai diverse da paese a paese con una persistenza o sopravvivenza del passato in vari luoghi ancora per parecchio tempo e, viceversa, con 'punte' assai avanzate in altri per effetto di particolari contingenze... ». G. CHERUBINI in « *Agricoltura e società rurale nel M. E.* » Sansoni, 1972, Firenze, p. 46, relativamente alla Signoria, parla di « ... diversità notevoli da regione a regione... ».



Va inoltre osservato che tra Baschi e Molli, tra Orvieto e Todi da una parte e Siena dall'altra, fra questi comuni cittadini che hanno ovviamente influito sulle due comunità rurali (7) si trova un terzo territorio che, per l'interesse di certe situazioni e per essere stato proficuamente studiato può servire ad 'accorciare' la distanza fra le due comunità rurali.

Si tratta del territorio dell'Amiata, legato alla storia di Orvieto e di Siena, che spesso se lo contesero. Delle vicende delle popolazioni rurali di questa zona e specialmente degli studi che Ildebrando Imbriadori ha dedicato a Castel di Badia e a Montepinzauto (rispettivamente Abbazia San Salvatore e Monticello Amiata) si è tenuto conto, in particolare, per lo studio dei documenti di Baschi del XII secolo e, in generale, per tutti i possibili legami e confronti fra signoria ecclesiastica e laica, fra comune rurale sottomesso a Siena e comunità rurali di un territorio vicino.

\* \* \*

La scelta di questo argomento è stata dettata dal desiderio di «...guardare alla società ed alle sue componenti, all'economia e all'amministrazione, ai costumi ed al lavoro...» (8), per cercar di capire quali erano e se, e in qual misura, erano diverse le condizioni di vita di quei tali contadini di Baschi e di Molli e, per quanto possibile con questi documenti, per conoscere il loro modo di concepire la vita, cioè «...le idee, le possibilità, gli ostacoli dei gruppi e delle persone che

---

G. DUBY in *L'economia rurale dell'Europa medioevale*, Laterza, Bari, 1972 ha dedicato un paragrafo alla «Diversità delle strutture signorili» nei secc. IX e X, ma anche a proposito di «I contadini e la Signoria alle soglie del XIV secolo», cioè dell'epoca che ci interessa particolarmente, egli scrive (pag. 429) che «...l'economia signorile presenta qua e là, all'inizio del XIV secolo, tratti diversissimi...» e aggiunge (pag. 430) che «...la diversità dell'istituzione signorile si rivela ancor più profonda sul piano locale. In una stessa provincia le differenze di struttura economica appaiono spesso considerevoli...».

IL LUZZATTO, in *Per una storia economica d'Italia*, Laterza, 1967, a p. 134 scrive che «...certamente in Italia bisogna tener sempre presente che c'è una grande varietà da regione a regione...».

(7) Per l'influsso della città sulla campagna, si ricorda qui, a parte, naturalmente una vasta bibliografia, di H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del M. E.*, Garzanti, 1967, a p. 93, il paragrafo «Influsso della città sulla situazione della campagna», che costituisce un vero e proprio riepilogo degli aspetti di questi influssi.

(8) P. BREZZI, *Nuovi metodi per lo studio del M. E.*, in «Metodologia storiografica e problematica medioevale», ed. Elia, Roma, 1975, p. 185.



hanno preso una certa decisione o che si sono opposti ad esse... » (9).

I documenti considerati, per quanto non numerosi, rappresentano alcuni momenti salienti, della vita dei rustici, sia per l'aspetto giuridico che per quello economico; essi danno anche testimonianza di conquiste umane, di aspirazioni ad una maggiore dignità, oltre che ad un maggior benessere, quali traspaiono dalle richieste, dalle concessioni ottenute ed anche dagli estimi e dalle tasse pagate.

I problemi preliminari, sorti da questi documenti, sono non tanto quelli della loro « autenticità », anche se per la spartizione di Baschi va detto che si tratta di una copia, pare, di poco successiva all'anno dell'avvenimento (10), quanto quelli della interpretazione di documenti che, talvolta, nascondono una realtà diversa (11) da quella, a prima vista apparente.

Qualcosa da dire, sotto questo aspetto, vi è anche per lo statuto del comune rurale della Pieve a Molli, che è una « volgarizzazione » di qualche anno successiva all'originale, ma ritengo che ciò, se può lasciare qualche perplessità sulla « autenticità », sulla reale rispondenza al testo primitivo, non significhi un gran che per la ricostruzione della vita effettiva di quella popolazione per la quale era stato tradotto in volgare e per la quale « ... 'l camarlengo et consiglieri... (erano) tenuti di fare ne la piubica raccolta, fra XV dì dell'entrata del loro officio, leggere tutt'i Capitoli e Statuti del detto comune... » (12).

Se non vi sono stati problemi per l'autenticità dei documenti, alcune difficoltà sorgono invece per conseguire lo scopo di « ...non limitarsi a sapere come sono andate le cose... » ma di intendere « ...le condizioni esistenti allorquando quelle cose si verificarono... » (13).

Capire il pensiero, lo stato d'animo dei protagonisti di certe

(9) P. BREZZI, *La storia come scienza umana. Aggiornamenti metodologici*, *ibidem*, p. 32.

(10) A. RICCI, *Storia di un comune rurale dell'Umbria*, *op. cit.*, p. 143.

(11) Per la bibliografia su vari problemi metodologici, si ricordano: H. I. MARROU, *La conoscenza storica*, Il Mulino, Bologna, 1966, p. 104. F. CHABOD, *Lezione di metodo storico*, Laterza, Bari, 1972, p. 3 e p. 67 sgg. e, in generale, H. I. MARROU, *op. cit.*, p. 66 sgg. P. BREZZI, *Nuove metodologie storiografiche*, in « Studium Rivista bimestrale di cultura », Roma, 1975, p. 947 e, dello stesso autore, *La storia come scienza umana*, in « Metodologia storiografica e problematica medioevale... » *op. cit.*, p. 31.

(12) « Statuto del Comune della Pieve a Molli... » *op. cit.*, p. 38, sotto il titolo « Di fare legiare lo Statuto », v. l'interessante studio di Patrizia Lorenzini, *S. Giovanni a Molli (Montagnola)*, v. Riv. di Storia dell'Agricoltura, agosto, 1974.

(13) P. BREZZI, *op. cit.*, p. 31.

vicende (ad esempio della liberazione e della risottomissione di cinque baschiesi nel 1365) è difficile anche perché questi documenti di Baschi sono l'espressione della volontà di quei signori e lo Statuto di Molli segue dei criteri generali validi per tutto il contado senese e rispondenti alle concezioni politiche della « ...oligarchia mercantesca al potere in Siena all'inizio del Trecento... » (14).

Si tratta quindi di atti ufficiali, espressione della volontà del potere costituito, dai quali può derivare un ideale, una concezione di vita da conseguire, o da conservare, più che un'immagine effettiva della vita dei contadini.

Purtroppo non vi sono documenti che possano servire ad analizzare la differenza fra la situazione reale e le aspirazioni dei rustici; da qui i problemi sorti per ricercare, sotto l'ufficialità dei documenti, una visione più completa e dinamica dei rapporti umani, di quel « passato umano » di cui parla il Marrou (15) o anche del « rapporto tra le forze produttive e forze politiche... » a cui si riferisce il Luzzato (16). Eppure, nello Statuto di Molli, fatto dagli abitanti entro i precisi limiti stabiliti dalla Repubblica di Siena, nel disordinato succedersi di doveri dei singoli, di attributi degli amministratori, di necessità pubbliche e private, si può intravedere anche la vita vera dei contadini, la loro realtà quotidiana, al di là delle finalità politiche ed economiche generali con cui la Repubblica concepiva la vita del Comunello.

\* \* \*

Il territorio di Baschi si estende fra Orvieto e Todi, vicino alla confluenza del Paglia con il Tevere. Le notizie più antiche che se ne hanno fanno pensare che esso fosse in origine una villa romana, come avvalorerebbero il ritrovamento, entro le mura del castello, del sigillo di un sovrintendente di proprietà agricole in età imperiale, il *dispensator* e gli avanzi di quello che doveva essere un attracco sul Tevere, allora navigabile, con i depositi per il grano (17). I proprietari di questa *villa* avrebbero con il tempo assunto anche mansioni giurisdiz-

(14) G. CHERUBINI, *Proprietari contadini e campagne senesi all'inizio del Trecento*, in « Signori, contadini, borghesi... », *op. cit.*, p. 231.

(15) H. I. MARROU, *La conoscenza storica...*, *op. cit.*, pp. 27-29 e, in generale, v. l'introduzione del Violante.

(16) v. l'introduzione di MARINO BERENGO, p. 9 in G. LUZZATO, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Laterza, Bari, 1966.

(17) A. RICCI, *op. cit.*, p. 14. L'autore ricorda una pubblicazione di tre anni precedente la sua, nella quale si parla del ritrovamento del sigillo.



zionali che renderebbero possibile la configurazione di Baschi in quella situazione per cui « ...villaggi assai spesso fortificati... nell'ambito di un'antica circoscrizione amministrativa pubblica o addirittura di una Signoria locale erano riusciti a conservare forme di autogoverno che avevano remotissime origini... » (18). Il nome del paese deriva probabilmente da forme del terreno, o da costruzioni della zona, simili a vasche ed è lo stesso della famiglia dei suoi Signori, probabilmente originaria del posto, ma della quale non abbiamo notizie precedenti la spartizione del 1235.

In quel periodo i signori di Baschi erano legati alle vicende interne di Todi, di cui alcuni di loro diventarono podestà o ricoprirono altre importanti cariche pubbliche. Tra i problemi del comune cittadino di quest'epoca c'era quello dei rapporti con i nobili del contado, ancora non sottomessi e che, anzi, riuscirono, come nel nostro caso, ad avere potere e credito nella città. Nel XIII secolo i Baschi furono in mezzo alle lotte fra Orvieto e Todi, o fra Orvieto e Siena che miravano ambedue ad espandersi verso il territorio degli Aldobrandeschi, a cui anche i Signori di Baschi sottrassero qualche borgo. Poi, in seguito, anche per loro si verificò la situazione per cui il comune cittadino « ... vuole piegare ad obbedienza grandi e piccoli Signori che, per concessione dell'Imperatore, o arbitraria usurpazione, governavano le campagne... vi possedevano castelli, riscuotevano pedaggi... esercitavano le quotidiane guerriglie... » (19). I Baschi capitolarono al Comune di Todi ai primi del '300 (20), ma, diversamente da come è successo altrove, ciò non determinò la nascita del comune e la Signoria vi dominò piena ed assoluta fino ai primi del '400.

L'altra comunità rurale, il comune di Pieve a Molli, si trovava in un territorio ben diverso da quello di Baschi e se è vero che le differenze fra comune e signoria rurale rischiano di apparire poco chiare, perché possono confondersi con quelle delle zone di appartenenza, è altresì vero che le somiglianze, per l'effettiva condizione di vita, fra una comunità che ebbe il comune rurale autonomo da signori agli ultimi del Duecento ed una che lo conobbe solo molto più tardi, acquistano un particolare significato.

Il comune della Pieve a Molli era formato, secondo il Banchi (21),

(18) v. GINA FASOLI, in *Storia d'Italia*, ed. Einaudi, vol. I, p. 285.

(19) G. VOLPE, *L'Italia che nasce*, ed. Vallecchi, Firenze, 1968, p. 68.

(20) RICCI, *op. cit.*, pp. 19 e 38.

(21) L. BANCHI, *Statuto...*, *op. cit.*, p. 5.



dagli abitati di Molli, Tegoia, Cerbaia e Macereto, ma per quest'ultima località la bibliografia odierna ritiene che più che di una borgata si potesse trattare di un « fortilizio » usato, stando ad un documento senese del 1386, come rifugio delle popolazioni (22) in caso di necessità. Delle altre località, tutte site a non molti chilometri da Siena, sulla Montagnola nel territorio di Sovicille, si sa che Cerbaia era nel 1318 il maggiore dei villaggi della zona ed aveva una popolazione di una trentina di famiglie: questo dato offre l'occasione per ricordare che Molli e Baschi avevano all'incirca lo stesso numero di abitanti: un po' meno di un centinaio di famiglie il primo centro, un po' più il secondo; questi dati valgono rispettivamente per i primi del Trecento e per il 1235.

Di Molli, la sede della Pieve, si hanno rare notizie prima del XIII secolo. Per primo viene ricordato il documento del 1078 con cui la contessa Matilde lo confermava al vescovo di Volterra, nei cui possedimenti veniva riconosciuto circa un secolo dopo. Un altro cenno si trova nel Constituto senese del 1262, mentre bisogna arrivare al 1267 per trovare quello di cui si è detto essere stato in precedenza un « ... piccolo comune di Pieve... » (23). Va però ricordato che i comuni di Pieve avevano spesso strutture e scopi ben precisi, di cui può essere un esempio la frase « ... *pro ipsa ecclesia et plebe...* » (24), di cui non si ha notizia nei precedenti documenti di Molli e che mancano nello Statuto, che come si è detto fu volgarizzato nel 1338, sono prevalentemente quelli pratici della vita semplice dei contadini e mirano a risolvere i problemi di ogni giorno; come altri statuti di comuni rurali, anche questo di Molli « ...non assurge al piano della vita politica...(ma si limita)... alle elementari necessità del vivere... » (26) come scrive Paolo Brezzi, che ho qui il dovere di ringraziare per essere stato per me, e non da ora, guida autorevole e premurosa.

(22) v. G. CHERUBINI, R. FRANCOVICH, *Forme e vicende degli insediamenti nella campagna toscana dei secoli XIII-XIV*, in G. CHERUBINI, *Contadini, Signori, Borghesi*, op. cit., p. 156, alla nota 22. Ma si veda anche *I castelli del senese - Strutture fortificate dell'area senese grossetana*, vol. II « Monte dei Paschi di Siena », p. 396.

(23) *Castelli senesi...*, op. cit., p. 396.

(24) G. SANTINI, *I comuni di Pieve nel M. E. italiano*, Contributo alla storia dei comuni rurali, Milano 1964, Ristampa.

(25) L. BANCHI, op. cit., Prefazione, pp. 5-6.

(26) P. BREZZI, *Società feudale e vita cittadina*, « Nuova civitas », Roma, 1972.

## I

LA CONDIZIONE SOCIALE ED ECONOMICA  
DEI CONTADINI DI BASCHI NEL 1235

## 1 - Le persone soggette, nel documento del 1235

La spartizione della Signoria di Baschi è un atto di reciproca cessione, fra i due signori, dei diritti sui sottoposti, per mezzo del quale i possessori di 'mansi' e 'tenute' venivano « ceduti » come veri e propri servi della gleba: si vedrà poi che fra quelle dei « ceduti » si potranno individuare tipi diversi di soggezione e che, comunque, vi sono per tutti i soggetti, elementi sufficienti per interpretare come semilibertà quella « facciata » giuridica di servitù che, del resto, avrebbe difficilmente potuto coesistere con la situazione socio-economica, già abbastanza composita e sviluppata del 1235 (27).

Nel documento della spartizione, riportato in Appendice (28) la soggezione delle persone è così indicata: « ...do et trado tibi partem inferiorem... in qua parte sunt infrascripte familie... (di cui segue l'elenco)... cum mansis et tenimentis eorum ubique existentibus... »; « ...do et trado partem superiorem... cum familiis infrascriptis... (di cui segue l'elenco)... cum masiis et tenutis eorum ubique existentibus... »; « ...(sottinteso: 'do et trado') Ildibrandinum Guictonis cum eius tenutis et iuribus... »; « ...et do et cedo Munaldum... ».

L'assegnazione di queste persone all'uno o all'altro dei due contraenti richiedeva dunque, come atto preliminare ed indispensabile, la reciproca rinuncia ai diritti di signoria che univano in una stessa soggezione, uomini e cose da essi possedute. Ma, mentre alcuni beni immobili rimasero temporaneamente, e per vari motivi, indivisi ed altri furono dichiarati comuni, ciò non si verificò con le persone. Un esempio di immobili è dato dai « casalina » per i quali fu stabilito che, qualora non fossero accettati da alcuno, questi terreni destinati alla costruzione di case, rimanessero in comune fra i due signori; cioè,

(26) vedi nota 1.

(28) Il testo del documento, che si trova in AG-B, p. 1 è stato preso da A. Ricci, *op. cit.*, p. 143.

se essi non venivano 'agganciati' a delle persone, non rivestivano un interesse tale da farne desiderare la spartizione.

Nel 1235, mentre altrove si stava già verificando l'investimento di capitale cittadino nella terra, a Baschi i signori trovavano il loro maggiore interesse politico ed economico nella conservazione dell'istituto delle 'terra a censo'; per cui, il possesso degli immobili aveva valore solo per le persone: da qui, il protrarsi dei diritti signorili su di loro, nonostante il passaggio dalla condizione di servitù, a quella di semilibertà.

Ritornando alle quattro citazioni che indicano la soggezione, va subito detto che le prime due si riferivano a coloro che avevano il possesso di mansi, il cui carattere ereditario era una conseguenza della precedente e poi attenuata condizione di servitù, mentre le rimanenti riguardavano delle persone singole che, come si vedrà, si trovavano in uno stato di soggezione diversa da quella delle 'famiglie'.

Il fatto che anche coloro che, come queste ultime, godevano di una situazione più favorevole, vengano presentati come cedibili, fa comunque pensare che a Baschi sia durata più a lungo che altrove una signoria dal carattere rigido e chiuso.

## 2 - Altri diritti signorili

Questo giudizio può essere confortato dall'esempio della sopravvivenza di un diritto dei signori relativo alle chiese, quello che per la parte inferiore della signoria viene presentato come « *...utilitates et consuetudines crismatis et sepellienda corpora mortuorum Ecclesie Sancti Valentini et aliarum ecclesiarum que non possint ab aliquo impediri sed comunes remaneant...* »; per la parte superiore, si trova: « *...exceptis utilitatibus et consuetudinibus... et seppeliendi cadavera mortuorum que non possint ab aliquo impediri sed comunis remaneat...* ».

Al di là delle considerazioni del Ricci sul « ...Comune diritto di sepoltura nelle chiese... » (29), mi sembra ci sia possibilità di annoverare le « *...utilitates crismatis...* » fra i diritti di patronato del signore verso le chiese del suo dominio, che si trasformavano in pratica in quegli utili economici, per cui il Duby (30) dice che « ...ogni chiesa

(29) Così, il Ricci, in *op. cit.*, p. 131.

(30) G. DUBY, *L'economia rurale nell'Europa medioevale*, vol. II, Laterza, 1972, pp. 87-88.



rurale era gestita da un ' patrono ' e le decime andavano a riempire di fatto i granai di un signore... ». « ...Nei polittici... » continua lo storico francese « la chiesa parrocchiale risulta inventariata fra quegli elementi del dominio pubblico che procurano delle rendite esterne ed è considerata alla stessa stregua dei mulini, delle birrerie e dei forni. Messa a disposizione dei contadini del vicinato, che talvolta erano obbligati a servirsene, tutte queste installazioni permettevano al Signore un prelievo sui profitti delle piccole aziende vicine, anche di quelle che non erano ' tenures ' del suo dominio... ».

Questo concetto del Duby è riferito ai secoli IX e X nei quali, secondo una sintesi storica relativa al patronato (31) « ...si sente spesso parlare di propria ecclesia, di ' ecclesia proprie hereditatis ' del fondatore, e si vedono le chiese passare da un proprietario all'altro come un immobile qualsiasi... (per cui)... non si può parlare di un diritto di patronato, ma di proprietà limitata dalla legge nell'interesse della Chiesa e della religione... ».

Nonostante questa distanza di secoli, vi sono delle cause specifiche che possono giustificare il perdurare a Baschi di interessi economici nelle *utilitates* delle chiese. Tra queste si può ricordare il prolungarsi di questa Signoria, particolarmente dispotica e priva di scrupoli davanti al proprio interesse, tanto che i Baschi « erano celebri per non restituire le doti alle vedove della loro casata e per non eseguire i legati testamentari... » (32). Ma anche altre considerazioni fanno ritenere che alle « ...*utilitates crismatis et seppellienda corpora mortuorum*... » fossero legati gli interessi economici dei Signori e fra questi si può ricordare il modo non comune, anzi unico in tutto il documento, con cui vengono difese queste *utilitates*.

È questa l'unica volta, infatti, in cui si trova quel... « *que non possint ab aliquo impediri*... », che è un po' un'affermazione di principio ed un po' minaccia per chi osasse ostacolare quel diritto, o meglio, quella ' consuetudine ' che restava indivisa e godibile fra i due signori, proprio come i ' casalina ', le selve ed i molini.

A differenza di questi, però le *utilitates crismatis etc.* vengono indicate appunto come consuetudini e non come diritti, il che richiama alla mente l'evoluzione dell'istituto giuridico del patronato sulle chiese, che, « ...sorto in base ad una concezione privatistica... » si era

(31) *Enciclopedia italiana*, vol. XXVI, alla voce ' Patronato ' p. 525.

(32) RICCI, *op. cit.*, p. 37, nota n. 4.

trasformato talmente che, dopo lunghe lotte del papato per impedire la scelta degli ecclesiastici da parte del patrono, con Clemente III « ...l'originario diritto di disposizione del fondatore e del padrone del suolo era convertito in un semplice diritto di presentazione ».

Ciò avveniva circa trenta-quaranta anni prima della spartizione di Baschi ed il carattere rigido di questa signoria si accorda particolarmente bene con il concetto per cui « ...la realizzazione della vittoria (della chiesa) fu la cosa più lenta: documenti inglesi, francesi e soprattutto tedeschi, del sec. XIII mostrano sempre in vigore la concezione privatistica germanica della proprietà della chiesa... » (33) e quel « ... *que non possint ab aliquo impediri...* » può testimoniare, se non la concezione privatistica, quanto meno la lotta che i signori di Baschi ancora combattevano per conservare certi privilegi sulle chiese. Prove di questo patronato si trovano nel testo da cui si desume che le chiese avevano delle 'tenute', che erano su terre signorili e che il loro stato giuridico era ben diverso da quello del convento francescano di Pantanelli.

Quest'ultimo istituto non viene compreso nella giurisdizione dei signori di Baschi perché alla parte superiore, la seconda, viene assegnata la *silva de pantanellis*, ma... *excepto loco fratrum minorum...*, del quale si dice espressamente... *qui est Christi domini...* Mentre la Chiesa di S. Valentino era dotata di *tenutis et iurisdictionibus* ed aveva, per le prime doveri verso i signori, ed era regolata per i secondi da norme particolari, il Convento di Pantanelli, con la secca motivazione dell'appartenenza a ben altro Signore, veniva escluso dal territorio e quindi diventava rispetto a Baschi, *legibus absolutus*, svincolato da qualunque rapporto con quei signori.

A fronte di questa autonomia piena, stanno le tenute e giurisdizioni, le *utilitates et consuetudines* delle chiese. Data la mancanza di proprietà privata, i terreni su cui erano fabbricate e le 'tenute' che avevano, non potevano provenire dalle donazioni, ma soltanto dai signori del luogo. Ci sono quindi gli elementi per ritenere che i signori di Baschi, conformemente del resto ad una consuetudine diffusa, fossero i patroni delle chiese delle loro terre, ma si ignora la natura precisa dei rapporti di patronato.

Bisogna però notare che la dizione *...ecclesia Sancti Valentini cum omnibus suis tenutis et iurisdictionibus...*, è la stessa usata per

(33) Le ultime tre citazioni sono tratte da « Enciclopedia italiana », *ibidem*.



... *Ildibrandinum Guictonis cum eius tenutis et juribus* ..., che, come vedremo, è probabilmente, uno dei *boni homines* di Baschi. Quindi la chiesa godeva il possesso di terreni a censo, ed era difesa da delle norme: noi non le conosciamo, ma certamente, tutti questi rapporti giuridici ed economici e la premura dei Signori per quelle tali consuetudini inducono a pensare ad una situazione certamente non pacifica.

Altro importante diritto signorile di cui si occupa il documento della spartizione è quello sui mulini. In forza di questo atto, ad Ugolino di Ugolino venivano assegnati il *molendinum inferius de Gradonis* e il *molendinum quod tenet Benvenutus*, mentre al nipote andavano il *molendinum superius de Gradonis* e la *pars alvei molendini quod habent communes cum filiis Massei Guictonis*...; poiché i mulini spettanti alla seconda parte erano rotti, viene stabilito che *utilitas et fructus* dei primi sarebbero andati ad ambedue i signori, fino a quando non fossero state fatte le necessarie riparazioni, con spese in comune. Intorno a questi mulini dovevano esserci situazioni giuridiche ed economiche di diversa natura. Il mulino ad acqua, che nelle campagne si stava ancora diffondendo nel XIII secolo (34) produceva innanzi tutto l'effetto del risparmio di mano d'opera, da cui deriva, nel nostro caso, la preoccupazione di garantire a quello dei signori che aveva i mulini guasti, l'*utilitas* degli altri. Ma con questa veniva garantito anche il *fructus* e si trattava probabilmente di una difesa degli interessi di Ugolino di Ranieri verso lo zio, in quanto i contadini di Baschi, dell'una e dell'altra parte, erano probabilmente tutti obbligati a servirsi dei mulini dei loro signori.

Del resto, riparare un mulino rotto non era cosa semplice, né poco costosa: dice a questo proposito il Bloch che « ...le spese che la costruzione e le eventuali riparazioni implicavano facevano sì che la costruzione non fosse vantaggiosa che a condizione che essa servisse alla molitura di una quantità abbastanza rilevante di grani... » (35).

Anche a Baschi i mulini dovevano costituire un'impresa economica abbastanza complessa: vi fiorivano intorno interessi di natura diversa, quali la proprietà, per uno di essi, di signori di altre terre, o comunque di proprietari residenti sulla terra stessa. Certo è che quella proprietà divisa ... *cum filiis massei guictonis*... può essere spiegata o con il concetto del Bloch sull'alto costo dei mulini, per

(34) G. DUBY, *op. cit.*, p. 165.

(35) M. BLOCH, *Lavoro e tecnica nel medioevo*, Laterza, 1974, p. 94.



costruire i quali i signori di Baschi avrebbero chiesto la compartecipazione economica di altri all'affare, oppure non resta che pensare ad una situazione ereditaria, che dimostra ancor più l'interesse che i mulini potevano rivestire.

Altro aspetto interessante è quello della loro gestione: di uno di essi si sa che *tenet Benvenutus*; gli altri non possono che essere condotti direttamente tramite qualche famiglia servile, magari con uno di quei *laborantes*, il figlio di uno dei quali, Andrea, risulta titolare di un manso della seconda parte.

Anche a Baschi, dunque il mulino rappresenta un momento di confusione fra diritto pubblico e privato, che fa delle acque del territorio oggetto del proprio monopolio e che costituisce uno di quei momenti di massima estensione del diritto di banno, a cui si riferiscono diversi autori (36).

### 3 - Distribuzione delle terre: il diviso e l'indiviso nella 'pars dominica'

Dal documento di spartizione del 1235 si deduce la suddivisione della terra della signoria secondo il tradizionale schema delle tre parti: la *pars dominica*, le terre di uso comune e le terre a censo (37).

A Baschi la *pars dominica* era formata da seminativi e pascoli che però non furono tutti divisi. All'uno o all'altro dei due signori, vennero attribuiti un *campum curie*, un *campus porçani*, la metà della *rota massaria*, *vinee et orti curie* e la metà della selva di Pantanelli e di *Gironis cum fossis de Girona de Baschi*.

Questa spartizione fu fatta *exceptis pontano et lungagna que remaneant comunia*, nomi, questi, che furono interpretati dal Ricci come indicativi di prati e terre coltivabili (38). Questa indicazione delle terre dominicali, fatta per zone sparse indicate nominativamente, la divisione a metà di alcune, fanno pensare che esse fossero disunte

(36) v. ad es. M. BLOCH, *op. cit.*, pp. 95, 96, 98 e G. CHERUBINI, *Contadini ecc. op. cit.*, p. 226 e, dello stesso autore, « Agricoltura e società rurale nel medioevo », Sansoni, Firenze, 1972, p. 47.

(37) Si vedano in proposito, H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del M. E.*, Garzanti, 1972, Milano, p. 75; G. DUBY, *L'economia rurale*, *op. cit.*, p. 53 sgg.; G. CHERUBINI, *Agricoltura e società rurale*, *op. cit.*, p. 45 sgg.

(38) RICCI, *op. cit.*, p. 32.

e scelte qua e là, secondo criteri economici di resa, quasi fossero dei poderi suddivisi in appezzamenti separati e distanti, com'è facile che succeda in collina dove terre più o meno redditizie, sono interrotte da macchie e fossi.

Le valli di Baschi, dove ancora si possono vedere i resti di depositi romani di grano, lì ammassato per essere trasportato lungo il Tevere, sono adatte a colture frumentarie, mentre le colline soprastanti sono a vocazione viticola. Ma sulle colture del 1235 il documento non dice molto; sappiamo che nella *pars dominica* vi era un unico appezzamento coltivato a vigna e a orto e che fu diviso a metà; ma per il fatto che si tratta di *vinee et orti curie*, possiamo pensare ad esse come a terre usate fin dai tempi più lontani per garantire vino e ortaggi alla casa del Signore. La produzione di vino, poco commerciabile per difficoltà di trasporto e di conservazione (39), era limitata al soddisfacimento dell'uso domestico. Cioè, mentre il grano, a Baschi, doveva costituire un'attività economica piuttosto sviluppata, come prova la presenza di ben quattro mulini (e si è appena ricordato il pensiero del Bloch, secondo cui solo la « molitura di una quantità abbastanza rilevante di grani », poteva giustificare la costruzione di un mulino) la coltura di vigna e ortaggi non doveva andare molto oltre il fabbisogno della famiglia signorile; il documento non dà notizia di queste colture nelle terre a censo, mentre ne parlano i documenti del XIV secolo e d'altra parte l'atto di spartizione non ha gli scopi di un catasto e non descrive quindi le terre, ma ciò non significa ovviamente che nella parte tributaria mancassero queste colture. Del resto, fra le liste delle tasse del secolo successivo ve n'è una intitolata al pagamento di polli per case, casalini orti e, appunto, vigne; l'esiguità del canone fa pensare alla sua esistenza in età molto precedente, dato che, come vedremo, per le terre, quelle concesse precedentemente pagavano un canone più basso di quello di più recente concessione.

Per i lavori sulle terre a conduzione diretta, il documento non dà informazioni precise, ma, mentre è lecito pensare che ci si servisse delle prestazioni d'opera degli abitanti di Baschi, è per noi praticamente impossibile conoscere l'esatta natura di queste opere; non

(39) F. MELIS, *La civiltà economica nelle sue esplicazioni dalla Versilia alla Maremma*; sec. X-XVII, da « Atti del LX Congr. Intern. 13-17 sett. 1970, Livorno » p. 26. « ... Il vino è un altro bene povero; anche in considerazione del recipiente pesante ed ingombrante che richiede...; la sua circolazione era limitata agli esemplari di gran pregio... ».

sappiamo cioè, se esse erano fisse o lasciate all'arbitrio dei signori e se erano con o senza bestiame, né ci sarebbe di molto giovamento ricordare quelle di altre signorie. Anche quelle che compariranno a Baschi, nelle liste delle tasse di età più tarda (primi del XV) e che saranno poche all'anno per famiglia obbligata, non possono far testo perché allora la parte della signoria condotta direttamente dai signori, sarà molto ridotta.

Delle terre che di solito venivano destinate all'uso comune, macchie o prati, alcune furono assegnate singolarmente, altre rimasero in comune fra i due Signori: tra le prime si ricordano la Selva di San Lorenzo, quella di Pantanelli e ... *silva que est iuxta Baschi usque in Tiberim*; assegnati in comune furono i prati di *Pontano et Lungagna* e ... *omnes fossi extra muros de Baschi*... intorno ai quali si dovevano sviluppare quelle macchie che di solito ricoprono i ripidi pendii in fondo ai quali, in terreni collinari, scorrono i torrenti. Le terre lasciate ad uso comune dovevano servire a rifornire di legna da ardere e di legname in genere i contadini delle signorie, ma se anche non conosciamo l'estensione di queste « selve », come non conosciamo quella della *pars dominica* (sappiamo soltanto che tutta la signoria era 1700 Ha (40) quelle 'selve' fanno nascere qualche dubbio. Infatti vien da pensare che almeno parte di esse, pur mantenendo l'antico nome, fossero state ormai disboscate: del resto, di quelle assegnate, una prendeva nome da una Chiesa e l'altra si estendeva intorno ad un convento, luoghi dunque dove l'incolto era destinato a sparire prima che in altri posti; e inoltre si può pensare che per la legna di uso domestico dei contadini potevano essere sufficienti le macchie del Tevere e dei fossi a cui poco fa si accennava.

#### 4 - Distribuzione delle terre: differenza delle 'tenute' dai 'mansi', tra le terre tributarie

Vi erano poi le terre date a censo, legate con i loro possessori al signore, al quale i titolari, se erano dei rustici semiliberi, dovevano un canone e delle opere obbligatorie e se invece erano, come di alcuni si può credere, dei piccoli nobili, dei *boni homines* gli obblighi erano di altra natura e comunque, nel nostro caso, pur sempre sconosciuti. Le terre date ai rustici furono indicate nel documento con le formule

(40) RICCI, *op. cit.*, p. 30.



*cum massis et tenimentis eorum* e *cum masiis et tenutis eorum*. I possessori delle terre sono riuniti nel documento nei due gruppi di *familie*, mentre i due titolari diversi, Ildebrandino di Guittone nella prima parte e Monaldo nella seconda, sono elencati a sé. Ma forse le dizioni *infrascripte familie* e *cum infrascriptis familiis* comprendono anche loro e questa riunione di *familie* di diversa condizione socio-giuridica può contribuire a spiegare l'uso differenziato, all'inizio di ciascuna parte, dei termini « mansi » e « tenute ».

A parte un posticino che, considerando le tante imprecisioni di questo documento (41) si può forse lasciare all'ipotesi di un uso dei due termini senza volontà di distinzione, vi sono motivi per ritenere che « mansi » e « tenute », non solo non sono sinonimi, ma che indicano terre legate ai loro possessori da diversi rapporti giuridici. Si può ad esempio osservare che per le famiglie di Ildebrandino e di Monaldo non viene mai usato il termine « manso », ma soltanto quello di « tenuta », unitamente a indicazioni di diritti (« *cum eius tenutis et iuribus* »).

Il termine ' tenuta ' lo abbiamo già trovato in due occasioni pur diverse tra loro: la prima relativa al mulino ... *quod ' tenet ' Benvenutus*... la seconda, offerta dall'attribuzione ad uno dei due Signori della Chiesa di S. Valentino, che avviene ...*cum omnibus tenutis et iurisdictionibus*... Nel primo caso si tratta probabilmente di un affitto e nel secondo si può pensare all'assegnazione di terre con delle loro pertinenze; ambedue, però, significano qualcosa di diverso dal ' manso ', che era una terra legata al signore da vincoli precisi, quali il censo e l'obbligo di ritorno a lui, in caso di morte senza eredi del titolare. L'uso di un termine che si ritrova per indicare un affitto e le attribuzioni di una chiesa, autorizza dunque a pensare che esso comportasse, per le famiglie che avevano quel tipo di terre un vincolo che era, rispetto al signore, diverso da quello che legava i rustici e la terra da essi posseduta.

Nei due elenchi delle *infrascripte familie*, si trova quasi sempre il nome dei possessori, con cui si indica anche la terra, perché la loro cessione, ' è ' la cessione della terra; a questi nomi di titolari di mansi si alterna talvolta il termine ' masium ' o ' mascium ', ma mai si trova ' tenuta ' che, invece, accompagna esclusivamente le due famiglie o le

(41) Per l'imprecisione del documento si veda tra l'altro: « Masium » e « Mascium » ecc.

chiese. I titolari dei 'mansi' erano dunque anche a Baschi i discendenti degli antichi servi della gleba che costituivano, all'interno della Signoria quella parte 'massaricia' che ora si era andata lentamente trasformando nei modi che in seguito vedremo.

È nota la teoria, per cui la « tenure » rappresenterebbe la riduzione e la trasformazione del 'manso' (42); ma essa non è applicabile al nostro caso perché i due termini, elencati inizialmente insieme, vengono poi abbinati a famiglie di condizione giuridica evidentemente diversa e quindi la loro citazione contemporanea « ... *cum mansis et tenimentis...* (tenutis) *eorum...* » non solo non sembra causale, ma assume anzi il senso di una differenziazione contrapposta. L'origine di questa 'tenuta' a Baschi non ci è nota, ma si può ritenere che la diversità con il 'manso' non sia dovuta ad un processo di trasformazione, perché continueranno a chiamarsi 'mansi' sia quelli dei discendenti degli antichi servi che quelli, e ve ne sono, che erano passati in possesso di forestieri, ed anche di preti. Non si può obiettare che il perdurare di tale nome è dovuto alla consuetudine, perché non solo il nome resta, quando queste terre passano a persone diverse dai rustici, ma restano anche gli obblighi verso il signore.

L'origine delle 'tenute', va invece secondo me ricercata nella cessione di terre, tolte dalla 'pars dominica', secondo quel processo, comune che porterà al restringimento se non all'esaurimento delle terre condotte direttamente dai signori (43).

Ma nel documento non si parla solo di 'tenute', bensì anche di 'tenimenti' e nel testo mancano elementi sufficienti per individuare la differenza fra i due termini. Esiste per 'tenuta' una definizione di cui conviene tener conto perché offre l'occasione di considerazioni comunque utili; stando ad essa, la 'tenuta' sarebbe una « ... villata o distesa di campagna appartenente per lo più a cittadino originale e popolano e coltivata e abitata da lavoratori, non da fedeli, i quali erano sottoposti a feudatari e per loro lavoravano... » (44). Almeno in

(42) v. ad es. G. CHERUBINI, *Agricoltura, op. cit.*, p. 48. « ... I secoli della lenta maturazione della Signoria sono anche contrassegnati dalla scomparsa del manso e dei suoi sottomultipli, dal frazionamento progressivo del dominico, dal suo parziale spezzamento in 'tenures', dall'assottigliarsi dei servizi contadini e dal parziale ricorso dei signori al lavoro salariato per coltivare le terre rimaste... ».

(43) RICCI, *op. cit.*, p. 58.

(44) GIULIO REZZASCO, *Dizionario della lingua italiana, Storico ed amministrativo*, 1881, Firenze.

Alla voce 'tenimento': I Distretto, II Tenuta « Dec. Rep. Montale (1558)

parte, essa può concorrere a spiegare la differenza fra la soggezione dei titolari di mansi e la diversa dipendenza dei possessori di tenute, fossero o no dei 'boni homines'; invece, per quanto riguarda l'esclusione di 'fedeli' dalla 'tenuta' ovviamente non ci riguarda e si tratterà di una situazione posteriore successiva a quella dell'epoca che ora ci interessa.

D'altra parte il confronto con alcuni documenti del tempo non aiuta molto a chiarire la differenza fra 'tenimento' e 'tenuta', termini che ad esempio si trovano rispettivamente nella « Carta di Subiaco del 1270 » (45) e nello « strumento di divisione della Contea degli Aldobrandeschi del 1274 » (46).

La Carta di Subiaco stabilisce che « ... *si forte, quod absit, bona predictorum vassallorum ab igne combusta fuerint, aut universaliter TENIMENTA ipsorum ab exercitu sive a grandine lesa fuerint, eo anno dicti vassalli prefatam assisam solvere non teneantur...* ». Qui, dunque, i tenimenti sono terre per cui si pagava un censo, un'assisa che, appunto non era dovuta in caso di eventi calamitosi, ma erano altresì terre i cui possessori venivano indicati come vassalli ed a cui si dava il nome di « bona », che fa pensare ad un possesso molto vicino alla proprietà.

Ma il significato di 'tenimento', non si distacca un gran che da quello che 'tenuta' assume in documenti dell'epoca. Nello 'Strumento' della divisione Aldobrandeschi ci si riferisce infatti a « ... *juribus et jurisdictionibus quae sunt in TENUTIS et curtibus aliquarum dictarum terrarum...* ».

Concludendo, i termini 'tenuta' o 'tenimento' non possono essere affiancati a quello di 'manso', né tanto meno si può ignorarne la differenza.

473 » Lellio Pecci si trova avere ne la corte di Radicofani un *Tenimento* chiamato Laudola, con quattro poderi chiamati la 'Lupaia', el 'fondo'; el 'Colombajo' e 'Sajano'.

Alla voce 'Tenuta': « Villata o distesa di campagna appartenente in antico per lo più a cittadino originale e popolare e coltivata e abitata da lavoratori, non da fedeli i quali erano sottoposti a feudatari e per loro lavoravano... ».

(45) *La Carta di Subiaco del 1270*, a cura di R. MORGHEN in « Istituto storico italiano ». Fonti per la Storia d'Italia. Statuti della provincia romana, Roma 1930.

(46) *Strumento di Divisione della Contea degli Aldobrandeschi, del 1274, nei rami di Sovana e di S. Fiora*; lo trovo riportato, dall'Arch. St. Siena in G. CIACCI, *Gli Aldobrandeschi nella Storia e nella Divina Commedia*, Tomo I, Roma, Biblioteca d'Arte editrice 1935.



Mi pare dunque che anche nel documento di Baschi del 1235, con il termine 'tenute' si intendessero delle terre date a censo a dei non contadini, a persone pur soggette, ma di una soggezione diversa, come si deve pensare per trovarsi queste 'tenute' attribuite, in documenti dell'epoca a quei « vassalli » (47) ciascuno dei quali, dice il Bloch è un « ... uomo libero, oggetto di commendatio... » (48).

Si tratterebbe cioè di persone di diversa soggezione, come appunto sono Ildebrandino e Monaldo. A loro, dunque, le « tenute »; ai discendenti degli antichi servi, alle « infrascripte familie », i 'mansì'. Questa diversità fra i *boni homines* che hanno le prime e i 'semiliberi' che posseggono le seconde, potrebbe far aprire il discorso sul processo di formazione della proprietà privata e far accogliere anche per Baschi l'osservazione per cui « ... si realizza di fatto nel mondo rurale un avvicinamento fra 'tenure' e 'allodio'... » (49).

##### 5 - Il manso di Baschi

Nel documento del 1235 vengono citati cinquantaquattro titolari di terre 'censuarie' nella prima parte ed altrettanti nella seconda; però, per sei volte nella prima parte e per sette nella seconda si parla di 'mansì', mentre per i restanti casi si nominano le persone: cioè, in tredici casi su centotto, i due signori si 'cedono' reciprocamente la terra e con essa le persone che la posseggono. Esclusa l'ipotesi di un uso casuale e saltuario del termine 'manso', bisognerà invece accettare quella della sua successiva divisione di cui ad esempio parla diffusamente il Duby, già per l'età carolingia (50). Se alla crescita della popolazione si aggiungono altre cause, quali l'accesso alle terre « censuarie » di altri possessori contadini e non contadini, si capisce bene come nel 1235 a Baschi ci si trovasse davanti ad una situazione di notevole divisione dei mansi originari, cioè di quelle « unità fiscali che avrebbero dovuto corrispondere alle capacità di una sola famiglia contadina... » (51). Va però anche osservato che il termine « manso »

(47) M. BLOCH, *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 253.

(48) *ibidem*.

(49) G. CHERUBINI, « Qualche considerazione sulle campagne dell'Italia centro-settentrionale tra l'XI e il XV secolo », sta in *Signori...*, *op. cit.*, p. 59.

(50) DUBY, *op. cit.*, p. 19.

(51) *ibidem*.

è sì conservato per quelli che dovevano essere i tredici originari, ma va anche detto che esso, all'inizio delle due parti (« cum mansis et tenutis ») è stato anche generalizzato e riferito a tutte le terre a censo: e ciò non è in disaccordo con il concetto della sua divisione in tante parti sempre più piccole. L'ipotesi della suddivisione dei mansi originari avrebbe potuto esser meglio sostenuta se si fosse conosciuta la loro estensione che invece ignoriamo e che non possiamo immaginare attraverso la bibliografia, non fosse che per la grande varietà di dati (52).

Comunque, il concetto di manso come estensione di terra capace di dare sostentamento ad una famiglia non è da scartare neanche nel caso di un aumento del numero delle famiglie, se si tiene conto della messa a coltura di nuove terre, magari di parte di quelle stesse 'selve' di cui si diceva dianzi. Altro dato che ignoriamo per il 1235 e per il quale non possiamo fondarci sulle notizie che invece abbiamo per il 1368, è quello relativo alle tassazioni, ai censi, alle opere obbligatorie.

Per questi aspetti che non conosciamo direttamente non possiamo adottare richiami bibliografici relativi a situazioni generali, perché ormai erano stati immessi nel possesso delle terre anche dei non contadini che non lavoravano da sé, per cui se anche si fosse, come dice il Duby (53) mantenuta « ... intatta l'unità di riscossione dei canoni... » non sappiamo se frattanto erano sopraggiunti, in questa nuova situazione, dei cambiamenti nella prestazione di opere o altri obblighi e di quale natura fossero. Tra gli aspetti giuridici relativi al manso di Baschi vi sono quelli, consueti, del suo ritorno al signore in caso di morte del possessore senza eredi (54) e, viceversa, della sua ereditarietà in situazioni normali. Come esempio per il primo caso, si può portare quello del manso posseduto, nella seconda parte di Baschi, da « Giraldum Guidonis Rubei » che, probabilmente, era figlio

(52) DUBY, *op. cit.*, p. 47 (Relativo ai secc. IX e X) « ... l'abbazia di Saint-Bertin possedeva quaratasette mansi, dieci dei quali avevano trenta ettari di campi ciascuno, dieci ne avevano venticinque e dieci altri, diciannove; il resto ne aveva soltanto diciassette... »; dopo altri esempi simili, l'autore francese conclude, « ... La prima constatazione è dunque che la superficie dei mansi poteva variare considerevolmente... ».

(53) *ibidem*, p. 49.

(54) A Baschi, tale diritto del Signore era ancora in uso nel 1398, quando fu rilasciata una « licentia vendendi », in deroga ad una norma del seguente tenore: « ... si aliquis de massariis et hominibus dicti castri moriret sine filiis legitimis et naturalibus omnia bona stabilia... sint et esse debeant dominorum illustrissimorum de baschie... ».

del « Guidonem rubeum », precedentemente indicato e dato che, in questo caso, un figlio avrebbe avuto un manso diverso da quello del padre ancora vivente, si è portati a pensare che questo manso sia uno di quelli tornati al Signore per morte del titolare senza eredi. L'altro esempio è quello dato da intestazioni del tipo « ... filii Joannis... », « ... filii Bonelli... », « ... filii de Franco... ».

Va poi anche detto che, come provano queste tre citazioni, tutti i figli e non solo il primogenito, diventavano titolari dei mansi, così come va detto che non vi è un solo caso di ereditarietà verso discendenti successivi ai figli. Ma a questo punto bisogna dire che si è anche ipotizzato (55) che, o i fratelli ad un certo punto si separassero e dividessero il fondo, oppure che uno ricevesse dal signore un nuovo possesso.

Del resto, vi è pure un caso che apre altre ipotesi ed è quello, registrato nella seconda parte, in cui fra le persone « cedute » si cita anche « Joannem Guidonis » subito seguito da « Benecasam eius fratrem ». È questo l'unico caso di due fratelli titolari di mansi separati, il che si può spiegare o supponendo che il signore abbia concesso a Benecasa o precedentemente a suo padre, un nuovo manso, oppure pensando che il manso fosse stato acquistato, contribuendo così a rafforzare l'ipotesi della 'mobilità' dei mansi all'interno della Signoria.

Ma nonostante questa 'mobilità', la proprietà era saldamente in mano ai signori; e lo era tanto più quanto meno sicuro e tranquillo era il possesso dei mansi da parte dei contadini. Infatti una *licentia vendendi*, concessa da un signore di Baschi nel 1368, che costituiva un'eccezione alla norma per cui, in caso di morte senza eredi ... *omnia bona stabilia... esse debeant dominorum... de Baschio...*, prova la lunga sopravvivenza di uno strumento di controllo che limitava il trasformarsi del possesso in proprietà. Un altro mezzo giuridico per evitare che il possesso di beni stabili concesso ai contadini potesse mutarsi in qualcosa di più, era quello previsto nell'atto di divisione del 1235 del ritorno ai signori dei *casalina*, nel caso in cui questi terreni adibiti alla costruzione di case e, forse anche all'impianto di vigne ed orti, non fossero usati per i predetti scopi (56).

(55) RICCI, *op. cit.*, p. 32. « ...il fatto che non troviamo mai 'heredes' e 'nepotes' potrebbe far supporre che uscisse dalla famiglia che ne formasse un'altra, ricevendo nuove terre dal Signore... » e che « ...il nome del capoccia datoci dal documento può ben nascondere una famiglia patriarcale... ».

(56) Baschi: Divisione del 1235. « ... (do et trado) casalina si qua sunt in



## 6 - Lo stato di soggezione dei contadini

Notizie precise sui rapporti dei baschiesi con i loro Signori, sui censi, tasse e vari obblighi di prestazioni d'opera, non ne abbiamo e non conosciamo perciò né i canoni pagati per mansi e tenute, né la natura e la quantità delle opere obbligatorie, dovute per le terre signorili. Dal *Liber datiorum*, fatto centotrenta anni dopo dal comune di Todi sappiamo, sia che ai signori erano dovuti, e probabilmente da tempi remoti, dei canoni « leggeri », consistenti in pochi polli l'anno dovuti per case, grotte e casalini, sia che sotto la voce *datium servitiorum* erano probabilmente comprese anche le prestazioni d'opera ed altri obblighi come l'albergaria, che con il tempo erano state commutate in danaro (57). Ciò però non è sufficiente per conoscere la consistenza reale di questi obblighi nel 1235, in quanto nel 1368 essi erano diventati oneri finanziari ben sopportati dai contadini e non condizionavano più la loro vita. Oltre a questi, gli obblighi delle 'famiglie' nel 1235 erano anche quelli da cui furono sciolti i cinque baschiesi che, come vedremo meglio in seguito, furono liberati nel 1384. In quell'anno infatti, il Signore del tempo concesse « ...*plenam libertatem et franchisiam... ac etiam bona mobilia et immobilia... liberavit ab omni fidelitate servitute homasio censu et alio quocumque*

---

castro que non sunt apprehensa vel accepta que comunica remaneant... ». L'interpretazione di « casalina » come terreno per costruire case o anche piantare vigna, è suggerita dagli Statuti di Montepescali del 1427 pubblicati da Ildebrando Imbriadori.

Alla Distinzione III c. 64 si trova che il 'casalino' è una superficie di terra che veniva data a chi intendeva costruirvi una casa, pena; sarebbe stata in caso di non costruzione, la revoca del 'casalino' stesso; al c. 153, casalino sembra anche essere una certa superficie intorno all'abitazione. Alla Distinz. IV, c. 13 si trova anche un altro concetto, quello per cui il casalino è la terra per costruire la casa e, anche, piantare della vigna; al c. 15, è detto poi che il casalino, oltre che « luogo per fare la casa » è « ... terra per porre la vigna o fare orto... ».

(57) Il Ricci, in *op. cit.*, p. 40 segg., sostiene che alla voce « *Datium Servitiorum* » si debba intendere, oltre il pagamento per la commutazione in danaro di obblighi di prestazioni varie, quali l'albergaria, siano da comprendere anche i canoni per mansi e tenute. La motivazione più convincente, addotta da questo autore, è quella per cui, se così non fosse, la tassa per i « servitia » sarebbe troppo alta e bisogna inoltre pensare che non vi è un'altra voce sotto cui appaiono i canoni per i mansi.

*onere reali vel personali vel mixto et quocumque alio onere quocumque nomine censeatur... »* e concesse loro anche « *plenam licentiam...vendendi donandi disponendi testandi...* » (58).

Siamo perciò autorizzati a pensare che a maggior ragione ciò avvenisse nel 1235, quando vi erano terre signorili da coltivare e certi obblighi non erano stati tutti trasformati in denaro. Cosa significasse a Baschi nel 1235, essere legati al signore per « *... fidelitate, servitute, homasio, censu...* » e quali condizioni di vita ne derivassero per i contadini, noi nel silenzio del documento di spartizione, possiamo solo cercare di dedurre dal confronto con situazioni simili. Ad esempio, i contadini di Montepinzutolo, soggetti all'Abate di S. Salvatore sull'Amiata, che nel 1265 versavano « *... lo staio di 'annona'...* » per antica consuetudine nei granai del monastero... » (59) e che nel 1240 si erano confermati « *... ad monasterium pleno iure spectantes...* » (60) e « *... avevano accettato... limitazioni rigorose e tradizionali...* » si trovavano in condizioni giuridicamente simili a quelle dei baschiesi, ma pure l'Abate loro Signore « *... sensibile alle nuove necessità, non solo aveva acconsentito alla loro domanda di trasferimento, (dell'abitato) ma aveva permesso che le modalità della nuova vita fossero determinate d'accordo con i rappresentanti del popolo...* ».

Per quanto riguarda Baschi, invece, niente autorizza a pensare, né per quello che offrono i documenti, né per l'idea generale che ci si può fare delle condizioni di vita, che vi potesse avvenire qualcosa di simile.

Un'altra occasione per indagare sulla soggezione dei contadini è offerta dall'uso dei termini *homines* e *fideles*, in un documento del 1274. Con esso, Ugolino di Ugolino, colui che nel 1235 aveva ottenuto la parte inferiore di Baschi, trovandosi in punto di morte, esentava per due anni i baschiesi dal pagamento dei certi canoni e disponeva il risarcimento dei danni, eventualmente arrecati a persone di altre località.

A noi interessa constatare che, mentre nel primo caso si parla di « *... homines et fideles mei de basclo...* » che si intende alleggerire di un obbligo tipico della loro condizione, nel secondo si dice « *... satisfiat hominibus de Comitatu Tuderti... hominibus de moleccole... ho-*

(58) v. Atto di liberazione dei cinque baschiesi, fatta dal Signore Valeriano Celli nel 1384.

(59) ILDEBRANDO IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma...*, op. cit., p. 49.

(60) *ibidem*.

*minibus quos damnificavi in comunitate Camerini...* » (61) per indicare persone che non erano soggette alla signoria di Baschi. Il termine *homines* viene di solito usato per indicare un generico concetto di dipendenza, ma non vanno dimenticate le posizioni diverse di chi ad esempio non trova grandi differenze *homo* e *fidelis* (62) e di chi ritiene che *homines* starebbe ad indicare uno stato sociale non servile, o comunque più elevato di altri (63).

Comunque, stando ai nostri documenti, è inconfutabile che i non soggetti al signore, anche se tali fossero stati verso altri, venivano indicati soltanto come *homines*, mentre per i soggetti di Baschi si usava il rafforzativo *et fideles*. E se questo concetto vale per il 1274, si può ben pensare che la quasi contemporaneità dei due atti e l'essere essi espressione della volontà della stessa persona, lo rendano valido anche per il 1235. Poiché la soggezione espressa da *homines* può dunque considerarsi compresa in quella indicata da *fideles*, bisognerà ricercare in altri documenti il significato che all'epoca si attribuiva a questo termine, dato che nei due di Baschi non vi sono elementi sufficienti per la sua interpretazione. Nella *carta libertatis* di Grosseto del 1222 ad esempio, il termine *fideles* è riferito non a dei poveri contadini, ma a persone chiamate al consolato e quindi sicuramente di non bassa estrazione sociale, ma comunque soggette ai Conti Aldobrandeschi: « ...*damus potestatem mittendi consules in Grosseto, quos voluerint, dum tamen sint fideles nostri sive fidelitatem sive feudem...* » (64).

Un altro esempio di come *fideles* indichi gli *homines* nella condizione di soggetti al signore, si può trovare nelle « Franchigie di Montepinzutolo » con cui si concede che gli uomini e le persone

(61) RICCI, *op. cit.*, p. 37 e nota n. 3, riporta il Testamento, fatto da Ugolino di Ugolino nel 1274. Il documento, una pergamena di cm 32 x 45 è con le altre conservate dalla famiglia Gaddi di Orvieto.

(62) Un accostamento molto stretto fra 'homo' e 'fidelis' si trova invece in G. CHERUBINI, *Signori, Contadini...*, *op. cit.*, p. 63. Ma bisognerebbe tener conto del periodo storico.

(63) RICCI, in *op. cit.*, riporta un brano di SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado...*, dove si dice che Firenze, acquistando il castello di Trevalle, compera « ...*homines... colonos... sedentes... omnesque servos et ancillas...* ».

(64) D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese*, Meini, Siena, 1961, p. 78. Nella 'Carta libertatis' di Grosseto del 1222, concessa ai grossetani dagli eredi del Conte Ildebrando VIII Aldobrandeschi che « ...riconoscono al Comune di Grosseto il potere di eleggere i propri magistrati purché appartenenti alla cerchia dei loro vassalli... ».



possano testare « pro animabus et corporibus » i loro beni e le loro cose e possano vendere alienare e donare e permutare i loro beni stabili a condizione che ciò avvenga fra gli abitanti del castello fedeli al Monastero; è anche concesso il diritto di « poter allontanarsi dalla fedeltà del monastero, fuori del castello e suo distretto... » (65). Ma nel caso di una Signoria come quella di Baschi nel 1235, la *fidelitas* comportava per i contadini degli obblighi personali concreti, angarie, e servizi che erano una conseguenza del rapporto privato, della soggezione reale al signore, da parte di contadini che coltivavano terre tributarie: situazione, questa che, invece, altrove, cominciava ad esser meno rigida.

7 - *Altre persone soggette: i titolari di mansi, forestieri e non contadini*

Accanto ai contadini, vi sono negli elenchi delle 'famiglie' fra i possessori di mansi, altri titolari di differente condizione sociale, tanto che si può indicare il seguente prospetto:

	Prima parte (inferior)	Seconda parte (superior)
Numero delle famiglie, comprese negli elenchi . . . . .	54	54
Numero delle famiglie di diversa condizione giuridica, non comprese negli elenchi	1	1
Numero delle volte in cui la terra è intestata ad eredi . . . . .	12	9
Titolari di mansi, forestieri . . . . .	2	—
Titolari di mansi, non contadini . . . . .	1	4

Le persone che si possono considerare forestieri o figli di forestieri sono un 'tudinus' e 'Petrus citadini'; i non contadini si possono individuare nelle seguenti espressioni che danno anche un'idea della comunità lavorativa di Baschi: « ... *Andreas boscatoris...* », « ... *Andream laborantis...* », « ... *Presbiterum Rainerium...* », « ... *masium fabri...* », « ... *magistrum guilelmum...* ».

(65) I. IMBERCIADORI, *Amiata e Maremma*, op. cit., p. 61; rispettivamente, c. IV II-VI.

La presenza di forestieri nell'elenco delle « infrascripte familie » di Baschi, apre un'ipotesi ed un problema: l'ipotesi è quella, incoraggiata da non poca bibliografia attuale, di un certo « movimento » dei mansi all'interno della Signoria ed il problema è quello dell'identificazione della condizione sociale ed economica di questi forestieri: lavoravano da sé la terra? Come l'avevano avuta?

Va detto innanzitutto che nel documento del 1235 mancano elementi certi per individuare le condizioni che altrove consentirono l'acquisto di terre da parte di cittadini che in quel tempo cominciarono ad investire i loro danari in terre del contado (66).

Ma né nell'atto di divisione, né nel testamento del 1274 si trovano notizie che provino l'esistenza della proprietà a Baschi e quindi si dovrà procedere con molta cautela nell'adottare i suggerimenti che vengono dalla bibliografia, per la teoria dell'investimento di capitali, a cui si può pensare, però, per la presenza fra i titolari di mansi, indicati con nomignoli derivanti da mestieri diversi da quello del contadino e per la presenza di forestieri e di preti (67).

Non senza significato economico sarà stata per Baschi la vicinanza di Todi e di Orvieto (68), la quale ultima, nel catasto del 1292 annoverava, fra i più ricchi possidenti di terre, una larga rappresentanza di sarti, funai, barbieri, calzolari e tavernieri (69); così a Baschi si trovano boscaioli, fabbri e maestri muratori, tanto da far ritenere adattabile al nostro caso l'osservazione per cui « ... questi livellari e ancor più i nuovi proprietari che vengono comprando terre sono generalmente cittadini ed appartengono al ceto medio: sono preti, giudici, artigiani, monetari, mercanti... » (70). Questo potrebbe anche essere il caso di Baschi, ma è un fatto che quando la proprietà privata c'è, il testo lo dice espressamente, come capita in un documento del

(66) v. ad es. H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del M. E.*, Garzanti, 1967, Milano, p. 100 « ... La terra assicurava ai mercanti un ottimo investimento per i profitti realizzati nel commercio... nel sec. XIII molti mercanti acquistarono terre nei dintorni delle città... ».

(67) C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Laterza, Roma-Bari, 1970, p. 144: « ... questi livellari e ancor più nuovi proprietari che vengono comprando terre... ».

(68) La distanza fra Baschi e Todi ed Orvieto è rispettivamente di una ventina e di una quindicina di chilometri circa.

(69) v. « Catasto di Orvieto dell'anno 1292 in Arch. St. Orvieto ». Si veda G. PARDI, *Il catasto di Orvieto dell'anno 1292*, sta in *Bullettino della Società umbra di Storia patria*, vol. II, 1896, Perugia, p. 225.

(70) C. VIOLANTE, *op. cit.*, p. 144.

1338 circa, quando nella distribuzione della terra della Signoria si parla anche di quella di « ... *aliarum specialium personarum*... » (71).

La presenza di questi possessori non contadini può provocare che accanto a quella dei discendenti degli antichi servi, si andava formando una classe di « ... famiglie coloniche delle più varie condizioni giuridiche... » (72).

Noi non sappiamo se questi artigiani, se questi forestieri lavoravano direttamente la terra, né la bibliografia ci può aiutare molto, perché il carattere rigido della Signoria, territorialmente ancora integra di Baschi ci fa escludere che qui, come invece altrove, si sia verificato il fenomeno dell'acquisto di terra da parte di mercanti ed artigiani. I due forestieri erano probabilmente contadini venuti da fuori perché allettati da promesse di varie facilitazioni che signorie e comuni rurali allora facevano per richiamare gente, mentre gli artigiani appartenevano probabilmente al tipo dell' « ... artigiano di castello che è insieme artigiano e contadino... » (73), dato che difficilmente in una piccola comunità rurale come Baschi un'attività esclusivamente artigianale avrebbe potuto garantire l'autosufficienza economica. In questo contesto di artigiani saltuari che, contadini fra contadini, facevano anche per gli altri lavori che la necessità aveva spinto ad imparare per sé, vanno inquadrati i casi di « *Andreas boscatoris* » e « *Andreas laborantis* », rispettivamente discendenti di un boscaiolo e di un lavoratore generico, quasi un famiglio, che avevano avuto della terra a censo. Diverso dovrebbe essere invece il caso di Mastro Guglielmo (« ... *do et cedo... Magistrum Guilelmum*... ») il quale poteva essere un « ... *maestro di legname*... (che)... *costruisce casse ed altre masserizie*... » (74), o un muratore o altro ancora, ma che, comunque con quell'appellativo di « mastro » non era probabilmente un artigiano occasionale, ma un professionista che aveva « anche » della terra (75).

(71) Catasto di Todi, relativo alla Signoria di Baschi, per le tasse da pagare dai Signori, calcolato dal Ricci, circa l'anno 1338; v. RICCI, *op. cit.*, p. 38.

(72) G. LUZZATO, *Città e campagna*, in *op. cit.*, p. 208.

(73) Questa frase si trova con opposti intendimenti in G. CHERUBINI, *Signori...*, *op. cit.*, dove a pp. 63-64 si trova un concetto che torna utile proprio perché mostra come nel nostro caso sia vero il contrario; « ... la circolazione della tenure... obbliga il rinascere diritto latino a coniare la teoria del diritto diviso (che con l'aumento della popolazione) crea all'interno del mondo contadino una crescente differenziazione... ».

(74) G. CHERUBINI, *Signori...*, *op. cit.*, p. 35.

(75) *ibidem*, p. 536, dove si legge: « ... Nelle registrazioni relative al 'devito' per alcuni dei maestri o manovali creditori del Comune... » e a p. 543 si parla di



Un caso a sé è quello del « presbiterum Rainerium »: la bibliografia specifica su Baschi e quella generale suggeriscono diverse interpretazioni, che però non soddisfano pienamente in questa situazione. Il concetto del Ricci, nella sua opera su Baschi secondo cui la presenza di un prete fra i possessori di mansi dimostra che essi non erano più servi della gleba, non esaurisce, quandanche fosse completamente soddisfacente, le risposte che tale situazione richiede. Non si può infatti tranquillamente ipotizzare che il prete Ranieri fosse uno che investiva nella terra perché, almeno apparentemente, egli possedeva un manso e poi, sempre stando alla « lettera » del documento, a Baschi, nel 1235 non vi erano altri proprietari che i signori feudali; è anche difficile, in questo caso, accettare senza incertezze l'osservazione del Duby secondo cui, tra le terre a censo della signoria vi era talvolta anche un manso intestato al parroco (76) perché abbiamo visto che le chiese di Baschi erano dotate di « tenutis et jurisdictionibus », anche se, in verità, non lo si dice per « *Ecclesia Sancti Nicolaj de Baschi* ». Infine, non si può pensare che il prete Ranieri sia uno di quei forestieri che si attiravano con un manso. Evidentemente questa risposta va ricercata in una situazione che va al di là dell'apparenza del documento. Ma per la verità a noi non interessa tanto l'origine del « possesso » di Ranieri, o conoscere l'esatta natura dei suoi rapporti con i signori di Baschi, tra i quali viene « ceduto », quanto ci deve interessare, e del resto dobbiamo accontentarcene, di constatare quello che « non è », che non può essere in quanto prete, cioè un semilibero, rimasto sulla terra degli antichi servi da cui discendeva: la sua presenza fra loro è insomma utile per dimostrare che anche a Baschi si era ormai verificato il fenomeno della 'mobilità' dei mansi.

#### 8 - Persone vincolate da diversa soggezione

Ancor più diversa era la condizione giuridica di quel Paolo di Girardo, citato nella seconda parte, che godeva di un 'feudo' dato-

---

« ... some di ferro e altri arnesi di maestri... », di « vettura di ferri di Mastro Cervagio... » e di « maestri lombardi » e ancora di « ...ferrame di maestri... ».

(76) G. DUBY, *op. cit.* p. 87 « ... Il prete cappellano della parrocchia teneva anch'egli un manso per il suo nutrimento... ».

gli « ... a domino Ugolino... » o quelle di Ildebrandino di Guittone e di Monaldo, ambedue « *cum masiis et tenimentis...* ».

Mentre per Paolo di Girardo vengono ceduti « ... *feudum sive bona que habet in feudum...* » per gli altri due la cessione riguarda innanzitutto la persona che è ceduta e poi le tenute e i diritti. Ciò differenzia la posizione giuridica di Ildebrando e di Monaldo sia da quello del piccolo feudatario Paolo di Girardo, sia dai semiliberi che vengono ceduti e identificati con la terra che posseggono. Infatti anche essi vengono ceduti, ma mentre Monaldo di differenza dai titolari dei mansi solo per essere elencato a parte, Ildebrandino 'Guictonis' viene ceduto « ... *cum eius tenutis et juribus...* » Di Ildebrandino va poi anche detto che egli è probabilmente imparentato « ... *cum filiis Massei Guictonis...* » i quali hanno in comune con i signori di Baschi uno dei due mulini che restano indivisi fra Ugolino di Ugolino e Ugolino di Ranieri (77).

La soggezione ai signori di Baschi, accompagnata però dalla presenza di « *juribus* », il fatto che alcuni di essi, i *filli Massei*, abbiano un mulino in comune con i signori, la presenza di quel *Paulus Girardi* che ha un feudo, spingono a considerare tutte queste persone come appartenenti a quella categoria di *boni homines*, dei piccoli nobili di cui è piena la campagna italiana di quel periodo. Per Fabbrino il Luzzatto parla di « ... un gruppo di proprietari della nobiltà minore... » (78), ma anche di « ... grossi concessionari che di fatto se non di diritto, finiscono per diventare i veri padroni della terra ottenuta in concessione... » e, successivamente « ... di una categoria di medi proprietari che devono bensì delle prestazioni al Signore concedente, ma godono ormai della piena disponibilità della loro terra e dei suoi frutti... ».

La nostra situazione presenta casi diversi però configurabili nell'uno o nell'altro di questi tre aspetti citati dal Luzzatto: infatti, se Paolo di Girardo e i *filli Massei* appartengono alla nobiltà minore, in Ildebrandino e Monaldo si possono raffigurare dei medi o grossi concessionari di terre, di cui in pratica disponevano come padroni e

(77) Nella prima parte della spartizione si trova: « ... *pars alvei molendini quod habent communes cum filiis massei guictonis...* », mentre nella seconda parte si legge: « ... *pars alvei molendini quod habent comune cum filiis massei guictonis...* »; la differenza fra 'Guictonis' e 'Guidonis' non va considerata come ostacolo all'identità fra le due persone e rientra negli esempi di imprecisione di cui sopra.

(78) G. LUZZATTO, *Città e campagna*, in *op. cit.*, p. 211.

tutto ciò serve ancora a dimostrare quella mobilità della terra di cui si diceva prima, pur nella rigidità e nella compattezza della signoria di Baschi.

## II

### MUTAMENTI NELLA CONDIZIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEI BASCHIESI NEL XIV SECOLO

#### 9 - Signori, contadini e terra: trasformazioni del XIV secolo

Due registri di tasse del comune di Todi, da cui il castello di Baschi era stato assoggettato ai primi del XIV secolo (79) sono le fonti con cui possiamo documentare la sicura diminuzione della superficie della terra condotta direttamente dai signori e forse ipotizzarne per un certo periodo addirittura la scomparsa, nell'ambito dell'arretramento della signoria, tipico di questo secolo. Il primo dei due registri, collocati dal Ricci intorno al 1338, descrive per il catasto di Todi, le terre della signoria di Baschi e l'altro del 1365 è formato da quattro liste di tasse pagate dai baschiesi al signore o a Todi, tramite il Signore locale. Fra le cause dell'arretramento della signoria, cui prima si accennava, si indicano di solito la crisi dei prezzi cerealicoli e della manodopera (80), unitamente alla « ... incapacità economica feudale di compiere investimenti per migliorare la tecnica e l'espansione della produzione... » la diminuzione della popolazione (81), l'« ... esodo dei padroni verso le dimore urbane... » (82). A Baschi si notano solo alcuni di questi fenomeni ed infatti quei Signori, se pur risentirono della crisi che investì tutti e « ... si manifestò nelle campagne attraverso un cedimento della Signoria... », pure non ne furono completamente travolti (83) e neanche furono costretti ad affittare tutto

(79) Mi attengo per questo a Ricci, *op. cit.*, p. 19 e note 2 e 3 e p. 38.

(80) v. ad es. G. CHERUBINI, *Agricoltura, op. cit.*, p. 51.

(81) P. BREZZI, *Economia e società nel tardo Medioevo*, Ed. Elia, Dispense A. A. 1974-75, Roma, pp. 235-236.

(82) DUBY, *op. cit.*, pp. 479-480.

(83) Il RICCI, in *op. cit.*, p. 66 dice che i Signori di Baschi intorno al 1300 dovevano attraversare un brutto momento finanziario, perché vendevano molto.



o anche parte del territorio come invece fecero taluni signori (84). Se è vero, ad esempio, che a Baschi si crearono i presupposti legislativi ed economici per invogliare i forestieri a trasferirvisi (85), è anche vero che questi strumenti sortirono, a differenza di altre parti, risultati positivi, dato che la popolazione che nel 1235 era di 112 (86) famiglie, nelle liste del 1365 era costituita da 151 famiglie e va ricordato che vi era stata da pochi anni la grande peste del 1348 ed era in atto il generale spopolamento delle campagne.

Comunque, l'arretramento della Signoria è, anche a Baschi, un dato di fatto inconfutabile: dei due documenti cui si accennava, il primo che è la stima del « tenimento » di Baschi per le tasse dovute a Todi dai signori, ne prova la diminuzione con il calo della superficie da 1700 a circa 1500 ettari (3850 quartenghi) e con una dicitura che esclude terre (« *exceptis terris* ») che erano ormai proprietà « *... ecclesiarum et aliarum specialium personarum...* ». Queste persone speciali, non son abitanti di Baschi, alcuni dei quali hanno sì terre, ma altrove (87). Quindi i signori Baschi erano stati costretti a vendere delle terre e la motivazione va indubbiamente ricercata nel gran bisogno di danaro che essi avranno in qualche modo avuto, data anche l'alta tassazione (88) a cui il Comune li aveva sottoposti.

Ma questo arretramento della signoria di Baschi può magari essere stato soltanto il frutto di una situazione contingente; il mutamento più significativo è invece quello per cui diminuisce la *pars dominica* ed aumentano le terre possedute dai contadini, parallelamente alla crescita del loro benessere ed all'allentamento della soggezione, al progresso del « diritto utile » dei contadini sul diritto eminente dei signori (89).

Nel documento del 1338 la signoria di Baschi appare formata da terre condotte direttamente e da poderi, feudi e possessioni; delle prime non si fa cenno, ma la loro esistenza è probabilmente da considerare come scontata, perché il testo dice « *...computatis in dicto tenimento... poderibus feudis...* », il che fa pensare ad una aggiun-

(84) DUBY, *op. cit.*, p. 489.

(85) RICCI, *op. cit.*, p. 34 e p. 36.

(86) Anche per questo, mi attengo a RICCI, *op. cit.*, p. 39 dove si ricordano i documenti di AG-B 13, n. 45, 40 sgg.

(87) *ibidem*.

(88) RICCI, in *op. cit.*, dice che i Signori di Baschi aumentarono di 1/3 l'imposta fondiaria dovuta al Comune.

(89) G. CHERUBINI, *op. cit.*, p. 50.

ta: prima le terre condotte direttamente, poi queste altre e cioè « ... *omnibus et singulis poderibus fuedis et possessionibus que et quas omnes et singuli fideles et vassalli ipsorum... habent et possident in tota tenuta castri Vaschi... ».*

Davanti all'organizzazione di una « villa » si pensa solitamente che le terre del dominico siano condotte con le opere obbligatorie dei censuali, ma poiché nel nostro caso ci si trova davanti a documento del XV secolo ci si può attendere un'altra situazione, diversa, e nella quale i rapporti iniziali si siano evoluti. Infatti, in un documento del 1365 (90) fra le liste delle tasse dovute dai contadini di Baschi al loro signore, ve n'è una che va sotto il nome di *Datium servitiorum* e che rappresenta la trasformazione in danaro delle opere obbligatorie, il che fa pensare che la *pars dominica* della signoria fosse o scomparsa o tanto ridotta che i signori potevano coltivarla magari con il personale di casa, con dei famigli o, almeno in parte, con lavoro salariato. Ci si trova in una situazione di incertezza, ma la presenza di quel *Datium servitiorum* prova che il diritto signorile alla prestazione di servizi obbligatori perdurava, pur essendo mutata la natura dell'obbligo, ora trasformato in danaro; ma poi, nel 1445, in un'epoca che non interessa più questo vasto lavoro, torneranno nelle liste delle tasse (*liber datiorum*) del comune di Todi anche le prestazioni d'opera che « effettivamente » alcuni contadini dovevano

(90) Ed ora un breve cenno riassuntivo alle Tasse del 1365. Sono formate da quattro 'Liste': 1) *Datium Servitiorum*; 2) *Datium Nativitatis*; 3) Polli e Galline; 4) Gabella e foculare.

Esse rispecchiano il mutare dei tempi, che porta il 'focatico', tipica tassa comunale e, sostituendo i canoni fissi con tasse proporzionali ai redditi, nel caso degli affittuarii fa pagare due volte per uno stesso terreno: una volta l'affittuario e una volta il possessore della terra.

Le prime tre tasse erano riscosse dal Signore; l'ultima era riscossa da lui, ma per conto del Comune di Todi. Per la prima di queste tasse, il '*Datium Servitiorum*', mi pare giusto accettare l'osservazione del RICCI, per cui essa sarebbe stata troppo alta per i soli 'servizi' trasformati in danaro, per cui si deve pensare che comprendesse anche i canoni delle terre a censo.

La seconda tassa è il « *Datium Nativitatis* » pagata a Natale per nuove terre, chiamate poderi, che erano state reperite da ulteriori concessioni di terre a censo, prese dalla '*pars dominica*'.

La terza tassa è costituita dal pagamento di polli e galline, per case 'gripte', orti, vigne, qualche 'podere', cioè per immobili generalmente siti entro le mura del castello che erano di piccolissima entità e legati a censi sorti in età remota e rimasti molto bassi.

L'ultima tassa, costituita da « gabella » e « foculare », è quella dovuta al Comune.

al signore (91): quindi nel 1338 vi era ancora la *pars dominica*, nel 1365 essa era di molto, ridotta o sparita e nel 1445 era di nuovo riapparsa. Di tutto ciò ci sono ignote le cause e potremmo anche pensare che a Baschi, come altrove (92) ci sia stata una sparizione apparente del dominico, cioè che i signori, trovandosi in ristrettezze finanziarie avessero chiesto essi stessi la commutazione in danaro delle opere, salvo poi, passato il periodo del maggior bisogno di liquidi, tornare a pretendere nuovamente le prestazioni obbligatorie: comunque, quand'anche questo passaggio dall'obbligo di opere al pagamento in danaro non fosse stato imposto da una situazione favorevole ai contadini, ma richiesto dal Signore per sua comodità, a Baschi nella seconda metà del XIV qualcosa era definitivamente cambiato. La proprietà signorile si era ridotta, degli altri feudi erano sorti al suo interno, era andata crescendo l'azienda familiare costituita da vecchie e da nuove terre, e quindi non è azzardato pensare che anche a Baschi la figura del Signore, nel suo rapporto con la terra, avesse cominciato a cambiare nel senso indicato dal Pirenne, per cui « ... l'antico padrone per diritto ereditario... oramai era semplicemente il padrone di certe terre che dava in affitto ricevendo dei tributi... » (93). Il ricomporsi di una piccola conduzione diretta va forse inquadrato, piuttosto nella necessità per il signore di provvedere al mantenimento della sua « casa »: si può a questo proposito citare il Duby il quale parla di quei Signori « ... affezionati alla terra dominicale e che desideravano tutti vedere la loro tavola alimentata dai loro campi... » o riferisce di « ... case nobili o religiose tutte ancora circondate dalle terre che dovevano rifornirle di pane e di vino... »; dalle sue parole pare anzi che nel '300-'400 proprio questa fosse la giustificazione dell'esistenza della *pars dominica* (94).

#### 10 - Aumento della terra dei contadini e crescita degli oneri fiscali

I registri delle tasse del 1365 ci possono dare un'idea abbastanza chiara della trasformazione avvenuta a Baschi per il possesso delle terre.

Queste tasse sono raccolte in quattro liste: la prima è il *Da-*

(91) *Liber Dationum* del 1445, riportato da Ricci, *op. cit.*, p. 155 sgg.

(92) DUBY, *op. cit.*, p. 336.

(93) PIRENNE, *Storia economica e sociale*, *op. cit.*, p. 214.

(94) DUBY, *op. cit.*, p. 487.



*tium servitiorum*, relativa al pagamento delle antiche opere obbligatorie, poi trasformate in danaro e, secondo il Ricci (95) anche dei canoni per i vecchi mansi; la seconda tassazione, il *Datum Nativitatis*, è più alta della precedente e si riferisce a terre date successivamente e che sono indicate con il nome di « poderi », invece che con quello di manso (96).

Queste nuove terre procuravano al Signore un maggior gettito d'imposte e il fatto che i loro titolari fossero in parte nuovi, in parte forestieri, in parte già proprietari degli antichi mansi, è buon testimone di tutto un movimento economico in cui entrano fenomeni diversi, come quello già ricordato del richiamo di nuove famiglie, come quello dell'aumentato interesse commerciale per i prodotti della campagna e come quello, infine, di « ... gente (che) desiderava aggiungere qualche quota all'azienda familiare troppo ristretta ed era pronta a pagare canoni elevati... » (97) come appunto erano questi secondi di Baschi.

La terza tassazione — la quarta per ora non ci interessa — è quella di polli e galline, pagata per case, grotti e casalini, oppure *pro vinea sita in castro*, o *pro orto* (98), cioè per tutti quei minuti possessi che erano legati all'antico manso. L'esistenza di questi vecchi canoni per immobili, rimasti fissi sugli antichi valori, è un'altra prova del fatto che i contadini dovevano essere riusciti a far mantenere immutati i canoni sugli antichi valori. Si aggiunga anche che, come abbiamo rivelato nella prima parte i « casalini » erano terreni nel castello, a volte con vigne ed orto e che dovevano essere adibiti alla costruzione di case e che in caso contrario, nel 1235, sarebbero ritornati ai signori; la loro esistenza e tassazione nel 1365, significa che i Signori avevano dovuto allentare certi loro diritti; il graduale formarsi di un'azienda familiare, spesso non piccola e la lunga consuetudine, dovevano far apparire tutto ciò al contadino come sua proprietà (99).

(95) v. n. 90.

(96) Ad esempio, per il primo iscritto della lista troviamo « Pro podere suo »; e « pro podere litigantis », per il secondo si trova « pro medietate poderis Nerii Carradutii » e per il sesto iscritto, « pro medietate poderis Ghecci ».

(97) DUBY, *op. cit.*, p. 490.

(98) Ecco altri esempi: « Grimaldus Jannis » paga 2 polli « pro vinea sita in renariis », « Mancia Rotondi » paga 1 gallina « pro orto », « Paulus Dominici » paga 2 polli « pro domo sua sita in castro » ecc.

(99) G. CHERUBINI, *Agricoltura ecc. op. cit.*, p. 50: « ... La presa e la disponibi-

11 - *L'azienda familiare*

Altre novità, rispetto al 1235, sono costituite, nel registro delle tasse del 1365, dalla sostituzione del termine 'manso' con quello di podere e dalla maggiore mobilità della terra. Cosa si debba intendere per 'podere', non possiamo dire con molta precisione: in generale esso non doveva essere costituito da case dislocate in campagna e circondate da terra, perché di solito i contadini abitavano ancora dentro le mura, da cui ricevevano la sicurezza che sarebbe loro mancata nell'isolamento.

Anche nel caso di Baschi la stragrande maggioranza delle abitazioni dei contadini era dentro le mura, ma pure vi sono due casi di diversa ubicazione e cioè quello di « Petrus Vannarelli » (il n. 48 dell'elenco in cui il Ricci ha riunito le quattro liste), il quale deve pagare il canone annuo di due polli « *pro domo sua sita in selce canapeti* » e quello di « Cinus Angeletti de Civitella » il quale deve due polli « *pro domo sita in terra* ». Il primo caso ci spinge a pensare proprio che a Baschi i contadini cominciavano ad « uscire » dalle mura, perché « Petrus Vannelli » che pagava sia il *Datium servitiorum* che il *Datium Nativitatis*, era contemporaneamente titolare, e per una quantità media, di terre 'vecchie' e di terre 'nuove', fra le quali è legittimo pensare che si trovasse una zona che derivasse il proprio nome da piantagioni di salici o di canapa (100). « Cinus Angeletti de Civitella » pagava per una casa « in terra », termine con il quale in documenti del sec. XVI e XVII si indica a volte tutto un paese, mentre per questo periodo lo si trova usato, seppure in regioni lontane e qualche decennio prima (101), per indicare terra seminativa.

Quindi, anche di Cino « Angeletti » si può dire che aveva un « podere » nell'accezione a noi più familiare, di casa di campagna circondata da terra, anche se nel suo caso bisogna ricordare che egli

---

lità crescente che il contadino riesce ad affermare sulla 'tenure' fanno apparire sempre più questa come terra 'sua' piuttosto che come terra del signore...».

(100) MARA CASTORINA BATTAGLIA, *Il registro delle sorti del comune di Moncalieri nel 1278*, estratto da « Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino. Vol. Centodiciotto 1975-76 », p. 7.

(101) *ibidem*, p. 8.

non è tassato per altro che per questa casa. Ma Cino è un caso un po' particolare: innanzitutto è forestiero (« de Civitella ») e noi non sappiamo come sia giunto in possesso della casa e poi non paga la quarta lista di Tasse del 1365, la « *quota mista di fuocatico e di imposta fondiaria* », dovuta al Comune di Todi. Ma non è detto che egli non lavorasse della terra a Baschi; se non può darsi che l'abbia avuta in affitto, perché gli affittuari pagavano almeno una tassa (102), non è escluso che egli avesse terra a mezzadria.

Dai documenti di Baschi non risultano rapporti di questo genere, ma poiché si dispone di alcuni contratti stipulati qualche decennio prima ad Orvieto, come cittadino ad una quindicina di chilometri da Baschi, si può oggettivamente pensare ad una somiglianza di consuetudini che ne renda utile la citazione (103).

Ad Orvieto, dunque, nel 1319, un tal « ... *Vanni Petri, detto il Rosso...* » affittando un suo appezzamento di terra a Ciuccio Cecchi, stabiliva che questi doveva lavorarlo fino alla festa di Ognisanti e che doveva seminare un 'presa' del terreno a porri ed una a cavoli, dopo aver mietuto il grano. Ciuccio Cecchi, inoltre, doveva 'occare' (ritengo si intenda zappare la vigna) due volte l'anno (104); di tutti i prodotti, una sola parte andava al coltivatore e due spettavano al padrone, mentre porri ed altri erbaggi venivano divisi a metà; il rapporto di locazione durava nove mesi, essendo stato stipulato il 9 febbraio.

Più fortunati, almeno apparentemente, i due soci ai quali il 23 aprile di quello stesso anno, « ... *Buzio, Petri Sobastii...* affidò un campo di guato ed aglio in contrada Teveri... »; doveri dei due soci, che dividevano a metà con il padrone e dovevano portare in Orvieto a loro spese la sua parte, erano quelli di costudire la piantagione e occarla quattro volte.

Di maggiore durata, ventidue mesi, era il contratto di mezzadria fra « ... *Donna Mattea vedova di Buccio di Giovanni e Andreuccio Viviani...* » per due prese di terra; il raccolto era metà per

(102) Ad es.: « Angelus Carosi » paga il 'Datium Nativitatis' per una terra che ha in affitto, cioè « pro medietate poderis Nerii Carradutii »; così « Angelutius » paga « pro podere Menecotti » e Jucco daccocca paga « pro podere Vannocci agnelocci » ecc.

(103) D. ALCESTE MORETTI, *I contratti colonici nel Medioevo*, sta in « Il Comune » giornale di Orvieto del 7 Agosto 1909. Anno VIII n. 346.

(104) Al termine 'occare' si attribuisce ancora oggi il significato di 'zappare la vigna' in alcune zone dell'Umbria del Lazio e della Toscana.



ciascuno ed il mezzadro doveva portare la parte della padrona a casa di lei.

Altro rapporto è quello della « soccita » che, sempre nel 1319, « Ser Chelino di Maestro Pietro, notaio, stringeva con Stennanello a cui dava per sei anni otto pecore e tre capre; il prezzo del bestiame era per metà a carico del padrone e per metà a carico del colono che prendeva le bestie in soccita « ad capitalem reficiendum ».

Se non abbiamo la certezza dell'esistenza di mezzadrie e soccite a Baschi e se non possiamo ricostruirne la vita quotidiana, possiamo però trarre dai quattro registri delle tasse del 1365, gli elementi per immaginare la consistenza della media azienda contadina.

Vediamone qualche esempio: ' Angelus Prinzi ' (n. 1) possiede una terra dei vecchi mansi che nell'estimo per il ' Datium servitiorum ' è valutata 10 libbre, ha un ' podere ' quindi una terra nuova, per la quale paga 24 soldi ed inoltre ha una casa dentro il castello. I registri non ci dicono a quanta superficie di terra corrispondessero quelle tasse, ma un'idea approssimativa possiamo però farcela considerando che per l'estimo della Signoria fatto dal Comune di Todi intorno al 1338, quelle terre vengono valutate 50 soldi al quartengo, considerandole tutte alla stessa stregua, selve, lavorativi vigne ecc. (105) e tenuto conto che un quartengo equivale a circa 2.56 ettari (106) e dato che il valore di una lira era di 20 soldi, possiamo dire che, tenuto conto che nel ' Datium servitiorum ' erano compresi, oltre ai canoni per gli antichi mansi, anche il pagamento dei « servizi » Angelo ' Prinzi ' possedeva una casa dentro le mura e, approssimativamente intorno a quattro quartenghi di una terra degli antichi mansi e circa mezzo quartengo di una terra nuova. In termini moderni, e tenuto conto della voce « servizi », si può far ammontare l'azienda di Angelo « Prinzi » ad una casa e ad una decina di ettari di terra di cui non conosciamo la composizione e le colture.

Maggiore è l'azienda di « Paulus Dominici » (n. 45); egli ha un estimo di dieci libre per il ' Datium servitiorum ', che è però posto su una terra non sua, ma « ... *pro podere santesis*... » che evidentemente aveva in affitto, come aveva in affitto, e sempre del ' santesese ' una terra per la quale pagava un ' Datium Nativitatis ' di 47 soldi; inoltre, Paolo ' Dominici ' aveva di suo una casa in paese (« pro

(105) v. Ricci, *op. cit.*, p. 38.

(106) *ibidem*.

domo sua in castro »), un altro podere del santeso, una vigna e dei frutteti per i quali ultimi tre pagava la tassa di « Polli e galline ».

Secondo il nostro calcolo, viziato come si sa, dalla presenza dei pagamenti per le prestazioni di opere, Paolo Dominici disponeva di una casa sua e dell'affitto di circa undici-dodici ettari di terra di varia natura più una vigna, un frutteto ed un altro podere.

Un'azienda media è quella di « Vannucellus Memme » (n. 57) il quale, avendo un estimo di nove libbre e pagando 23 soldi di 'Datium servitiorum Nativitatis', ha il possesso di circa nove-dieci ettari ed ha una casa in paese, per la quale paga 2 polli l'anno.

Più piccola è l'azienda di Blaxius Bucciarelli (n. 13) il quale possiede circa due ettari e mezzo di terra ed una casa nel castello.

I nostri documenti non ci dicono purtroppo quali e quanti fossero i 'beni' prodotti effettivamente da queste aziende familiari; non sappiamo quanto terra in ognuna di esse fosse seminabile o coltivata a vigna, o tenuta a prato, o quanta fosse boschiva. Per un'idea generale del prodotto che realmente entrava nelle famiglie di Baschi, possiamo riferirci alle seguenti osservazioni del Luzzatto: « ... Se... calcoliamo che venisse dato al concedente un quarto del grano e metà del vino prodotto, ne ricaviamo che tre ettari fornivano otto moggi di grano, otto di farro e dieci anfore di vino; poiché il moggio medioevale può essere ritenuto corrispondente a 1,46 ettolitri avremmo, per i cereali, una produzione di undici quintali e sessantotto chilogrammi di grano e farro e cinquecentottanta litri di vino... » (107).

Inoltre va detto che delle aziende familiari di Baschi fanno spesso parte una 'gripta', un 'casalino' o un orto. La presenza di terre in affitto soprattutto di contribuenti che avevano solo questo e di altri che possedevano solo case e, stando al Ricci, di contratti di mezzadria e terzeria, fa pensare ad una notevole mobilità nel possesso della terra, che resta del Signore, anche se i baschiesi ne dispongono quasi come dei proprietari.

GIUSEPPE CELATA

(continua)

(107) G. LUZZATO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche*; riprendo il brano da BARNI-FASOLI, *L'Italia nell'alto Medioevo*, in Società e Costume. Vol. III U.T.E. T. 1971, Torino.

